

La valutazione degli alunni con disabilità nella riforma Gelmini

Salvatore Nocera

news

La L. n. 169/08, concernente vari aspetti della valutazione del profitto e del comportamento degli alunni, è stata attuata dal regolamento approvato dal DPR n. 122/09. Tale regolamento, che ha reintrodotto il giudizio di ammissione agli esami conclusivi del ciclo superiore con il sei in tutte le discipline (non più la media del sei come per l'anno precedente) per tutti gli alunni, reca tre importanti novità per gli alunni disabili.

1) È stato risolto il delicato problema delle modalità di voto dei docenti per il sostegno, quando più di uno di questi venga assegnato allo stesso alunno o alla stessa classe. Infatti l'art. 2, comma 5, per la valutazione nel primo ciclo di istruzione, l'art. 4, comma 2, per il secondo ciclo e l'art. 6, comma 3, per il giudizio di ammissione agli esami di Stato stabiliscono che tutti questi docenti assegnati allo stesso alunno debbano esprimere insieme un solo voto. Ciò elimina il conflitto che si era talora verificato con i colleghi curricolari; infatti, in alcune classi di scuola secondaria di secondo grado, dove talvolta vengono assegnati a un alunno ben quattro docenti per il sostegno, uno per area disciplinare, si verificava uno squilibrio fra il numero di questi e il numero dei docenti curricolari.

La soluzione riguarda anche l'altro problema del voto da esprimere nei confronti dei compagni degli alunni con disabilità, che, in

base all'art. 14, comma 6, L. n. 104/92 e all'art. 15 dell'OM n. 90/01, i docenti per il sostegno sono tenuti a esprimere. Anche in questo caso tutti i docenti per il sostegno assegnati a quella classe devono esprimere insieme un solo voto, concordandolo o decidendo a maggioranza.

2) Un secondo problema riguardava l'oggetto della valutazione dei docenti per il sostegno. Si manifestavano talora accesi diverbi fra i docenti di talune discipline e il docente per il sostegno abilitato all'insegnamento di tale disciplina. Il Ministero, raccogliendo una proposta avanzata da tempo dalla FISH, ha individuato tale oggetto nella valutazione del raggiungimento delle finalità dell'inclusione scolastica, come sono indicate nell'art. 12, comma 3, L. n. 104/92, e cioè la crescita negli apprendimenti nel loro complesso, nella comunicazione, nella socializzazione, nelle relazioni.

Questa soluzione sembra focalizzare meglio il profilo professionale dei docenti per il sostegno. Infatti, essi sono specializzati per essere mediatori culturali dell'inclusione dell'alunno con gli altri docenti e i compagni. I quattro obiettivi indicati dall'art. 12 citato sono gli indicatori del livello di inclusione raggiunta. Infatti il docente per il sostegno non valuta il livello di apprendimento di una singola disciplina, ma gli apprendimenti nel

loro complesso, come, ad esempio, fa il presidente di una commissione di esami.

Egli valuta quanto l'alunno sia riuscito a comprendere gli altri e farsi capire da loro, anche con linguaggi non verbali; la comprensione reciproca è la condizione indispensabile per gli apprendimenti non solo formalizzati. Inoltre il docente valuta quanto l'alunno sia cresciuto nella capacità di star bene con gli altri, di saperli accettare e di farsi accettare. Infine valuta il livello dell'instaurarsi di scambi relazionali stabili con i docenti e almeno qualche compagno; è importante verificare se queste relazioni si siano instaurate anche fuori della classe, ad esempio con la partecipazione a una festa, a una gita, ove possibile, allo studio pomeridiano comune.

Ovviamente, a mio avviso, questi quattro elementi si combinano diversamente a seconda dei casi. Ad esempio, con un alunno con sole disabilità motorie o visive, l'importanza maggiore dovrebbe essere attribuita agli apprendimenti, poiché tali alunni possono realizzare risultati pari o superiori a quelli dei compagni; nel caso di un alunno con minorazioni uditive, l'importanza maggiore verrà attribuita alla comunicazione; nel caso di alunni con disabilità intellettive, il peso maggiore potrebbe essere attribuito alla socializzazione; per tutti dovrebbe essere riservata un'attenzione alle relazioni, dal momento che questo è l'obiettivo innovativo dell'inclusione.

Il Regolamento, però, limita questo oggetto valutativo «relativamente agli alunni con disabilità», nulla dicendo su cosa debbano valutare i docenti per il sostegno nei confronti dei compagni; mostra con ciò di non avere compreso a pieno il profilo professionale di tali docenti, continuando a limitarne le funzioni solo nei confronti degli alunni con disabilità, snaturando così il loro ruolo di mediazione culturale. Per questo la FISH ha inviato un

quesito al Ministero chiedendo di correggere questa carenza.

3) L'art. 9 del Regolamento concerne la valutazione del profitto degli alunni con disabilità. Nulla aggiunge a quanto già stabilito nell'art. 16 della L. n. 104/92, nell'OM n. 90/01 e nelle annuali ordinanze sugli esami di licenza media e conclusivi degli studi superiori. Fornisce però dei chiarimenti, tramite la propria formulazione, che aiutano a comprendere meglio la normativa citata.

L'art. 9 per la valutazione nel primo ciclo conferisce grande rilievo alla valutazione del PEI e del conseguente piano degli studi personalizzato, che deve essere progettato tenendo conto delle effettive capacità e potenzialità dell'alunno, e la valutazione deve verificare se vi siano stati dei progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Non c'è quindi un'accentuazione sugli obiettivi di apprendimento ministeriali, in attuazione del principio sancito dalla Sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale, secondo cui per questi alunni capacità e merito non vanno valutati secondo parametri oggettivi, ma tenendo conto delle loro personali peculiarità.

Per la valutazione nel secondo ciclo, invece, si torna a distinguere fra un percorso didattico «semplificato», il cui esito positivo dà diritto al diploma, e un percorso «differenziato», che dà diritto al semplice attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.

L'atto normativo nel suo complesso merita un giudizio positivo. Mi permetto solo di invitare a una riflessione concernente il giudizio di ammissione agli esami sia di scuola secondaria di primo grado che conclusivi degli studi. Laddove un consiglio di classe ritenesse di non ammettere agli esami un alunno con disabilità, gli precluderebbe l'opportunità di ricevere l'attestato che può essere rilasciato solo dalla Commissione e

non anche dal Dirigente scolastico. Senza attestato un alunno del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, che non abbia superato i 18 anni, non può iscriversi alla scuola superiore per il conseguimento del solo attestato (OM n. 90/01, art. 11, comma 12); senza ammissione agli esami conclusivi degli studi l'alunno non potrà ottenere dalla Commissione l'attestato che rappresenta

un utile biglietto da visita per il possibile inserimento nel mondo del lavoro.

In conclusione, questo Regolamento può considerarsi un arricchimento dei contenuti delle Linee guida ministeriali del 4 agosto 2009, poiché, chiarendo la normativa, contribuisce a migliorare la qualità dell'inclusione scolastica, che necessita però di notevoli ulteriori incrementi.